

REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA REGIONALE SANITA' E SOCIALE - AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 - artt. 12 e 14
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

approvata con DGR n. 2501 del 06.08.2004 e coordinata con le successive integrazioni e modifiche apportate con DDGR nn. :

1. 549 del 04.03.2005
2. 2332 del 09.08.2005
3. 2420 del 09.08.2005
4. 3223 del 25.10.2005
5. 811 del 21.03.2006
6. 3148 del 09.10.2007

Classificazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie (art.12 LR 22/01) e sociali (art.14 comma 3)									
L.R. N°22/2002 AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
Legenda									
SA	sanitario			AU	autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio				
SS	socio-sanitario			ACC	accreditamento istituzionale				
SO	sociale								
A		STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO							
B		STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)							
C		STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO							
Stralciato con DGR 2067/2007 (Punto D relativo alle Strutture Sociali)									
NOTA:									
Allegato 1 alla Classificazione: elenco specialità									
Allegato 2/A alla Classificazione: elenco delle prestazioni che possono essere effettuate negli ambulatori con sala chirurgica									
Allegato 2/B alla Classificazione: elenco delle prestazioni che possono essere effettuate nelle strutture extraospedaliere di chirurgia									
Stralciato con DGR n.3845/2006 (Allegato 3 alla classificazione: fac-simile di dichiarazione)									

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO (A)

Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
						AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
A1 così modificata con DGR 3148/2007 Allegato B	SA/502/92	Assistenza ospedaliera	Ospedale, comprensivo di degenza ordinaria, day hospital, day surgery, servizi ambulatoriali e diagnostici, anche in day service	A) Strutture ospedaliere Pubbliche della Regione, di enti o Aziende dalla stessa dipendenti oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente(art. 3 co. 1 L.R. 22/02 e art.25 L.R. 7.11.2003 n. 27)	Programmazione regionale art.3 co. 3 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 - L.R. n. 27/03	Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.	Struttura sanitaria che assicura, in modo integrato e continuativo, l'erogazione di prestazioni di diagnosi, cura e terapia, in regime di ricovero, anche diurno, e ambulatoriale, anche in day service, sulla base della programmazione e organizzazione ospedaliera regionale, anche ai fini di formazione e ricerca, ex art. 24 L.R. n. 56/1994. Fanno parte della struttura ospedaliera, e ne seguono il medesimo percorso autorizzativo per la realizzazione e per l'esercizio, anche i servizi ambulatoriali e diagnostici funzionalmente connessi alla stessa, anche se ubicati al di fuori dell'edificio principale in cui insiste la struttura, e impegnati a garantire la funzione propria della struttura; tra essi sono compresi, con riferimento alle Aziende U.L.S.S., i servizi presenti a livello di distretto socio sanitario. La struttura ospedaliera deve essere dotata, in rapporto all'indirizzo diagnostico/terapeutico espletato, dei servizi minimi di cui alle schede contenute nell'allegato n. 3 della D.G.R. n. 2501/2004. I servizi minimi possono essere esternalizzati a condizione che garantiscano gli stessi standard organizzativi e operativi della gestione diretta. La struttura ospedaliera è diretta ai fini igienico organizzativi da un direttore sanitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.
				B) Restanti strutture ospedaliere pubbliche e IRCCS					
				C) Strutture ospedaliere private mono o polispecialistiche (Case di cura e presidi ospedalieri ex art.27 L.R. 68/85) e ospedali classificati	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 - LR 22/02 e parere vincolante della C.T.R. -Sezione OO.PP. ai sensi dell'art. 5 L.R. 3.12.1985 n. 68.	Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente, previo parere sulla rispondenza della struttura da realizzare alla programmazione regionale ex art. 3. co. 3 L.R. n. 22/02 e approvazione del relativo progetto ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 68/1985			
A2	SA/502/92	Assistenza ospedaliera di Sanità animale	Ospedale veterinario	Struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialistici nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore, con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale v. è dotato di direttore sanitario medico veterinario.	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02	Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente	Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture complesse che erogano prestazioni veterinarie per le quali è prevista la degenza di animali
A3	SA/502/92	Assistenza ospedaliera di Sanità animale	Clinica veterinaria-casa di cura veterinaria	Struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialistici nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria-casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario e deve fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.					

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 1 (modificata da DGR 3148/2007 Allegato C)	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatorio di ossigenoterapia iperbarica	Strutture Pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali (art. 3 co. 1 -art. 5 co. 1 lett.a) L.R. n. 22/2002) Restanti strutture pubbliche o equiparate, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private (art. 3 co. 2 - art. 5 co. 1 lett.a) L.R. n. 22/2002)	Rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02 Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. co. 3 -LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03 Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura che utilizza apparecchiature ed impianti volti alla somministrazione di ossigeno iperbarico a scopo terapeutico, per la cura delle "condizioni patologiche" specificamente previste dalla vigente regolamentazione regionale
C 1 (inserita con DGR 3548/2007 Allegato A)	SS/502/92	Assistenza sanitaria di tipo medio-alto nel sistema di residenzialità extraospedaliera/distrettuale	Struttura sanitaria intermedia a seguito di dismissione di struttura ospedaliera - Ospedale di Comunità (SSIDO-OdC)	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di strutture ospedaliere	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla programmazione regionale-art. 7 co. 2 LR 22/02	Regione, in conformità art. 25 L.R. 27/03 e art. 7 co. 1 a) L.R. n. 22/02	Dirigente Regionale competente previa verifica del possesso dei requisiti, per quanto compatibili, di cui alla D.G.R. n. 2501/2004 e D.G.R. n. 84/2007, previsti per le strutture RSA, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla DGR n. 2481/2004 ed eventuali modificazioni ed integrazioni	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste dalla L.R. n. 22/2002	Strutture sanitarie intermedie che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera di tipo medio alto per pazienti clinicamente stabilizzati dimessi da reparti ospedalieri, per i quali è necessario consolidare il processo di recupero, nonché per pazienti seguiti in assistenza domiciliare integrata e bisognosi di ambiente protetto per attuare o proseguire le terapie. Da attivare in strutture di riconversione ospedaliere o in presidi che presentano caratteristiche adeguate (L.R. 22/2002 e D.G.R. 2481/2004 ed eventuali modifiche ed interazioni).
B/C 2	SA/SS - 502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	C.S.M Centro Salute Mentale - (Day-hospital territoriale DHT, ambulatori AMB.)	Strutture Pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni in regime ospedaliero (art. 3 co. 1) L.R. n. 22/02) Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 5 co. 1 lett.b) L.R. n. 22/02);	Programmazione regionale art.3. Co. 3 LR 22/02 Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 - LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R.n. 27/03 Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale specialistica complessa, di programmazione di organizzazione e di trattamento terapeutico/riabilitativo della malattia mentale. E' di norma composta da una pluralità di strutture interne (Amb/CD/DHT-vedi classe B) e fuori sede (Domic/CTRP/CA e App./SPDC-vedi classe C).

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B/C 3	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Consultori Familiari e Materno infantili	Strutture Pubbliche della Regione(PUR), di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 3 co. 1 richiamato dall'art.5 co.1 L.R. 22/02)	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 - richiamato dall'art.5 co 1 della LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture che erogano visite e consulenze di natura igienico - sanitarie nonché il supporto sociale alla famiglia e alle relazioni di coppia
				Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 5 comma 1 lett.c L.R. 22/02);	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Co. 3 -LR 22/02	Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente			
B/C 4	SA/SS - 502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale/residenziale a ciclo continuativo e/o diurno	Centri e Presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali. PREVALENZA PARTE AMBULATORIALE (b)	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende della stessa dipendenti, oppure realizzate con finanziamenti anche parziali, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo (ART. 7 co.1 L.R. 22/02).	Programmazione regionale art.7. co 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 L.R. 7.11.2003 n. 27	Dirigente regionale competente (art. 8 ca. 1 L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 COMMA 1): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale specialistica complessa, con presa in carico globale della persona a fini di riabilitazione funzionale intensiva ed estensiva extra ospedaliera, con interventi pluridisciplinari e trattamenti interprofessionali (lavoro equipe) in forma, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale (vedi B), residenziale, semiresidenziale (Vedi C), finalizzate al massimo recupero o stabilizzazione di soggetti portatori di disabilità in età evolutiva o giovane adulta (nel qual caso le prestazioni devono essere integrate, secondo l'ordinamento scolastico o formativo vigente con interventi pedagogici - didattici o di formazione professionale) e in età adulta.Tale tipo di struttura effettua il proprio intervento tramite le seguenti modalità operative: diurno diagnostico; visite di accertamento; trattamento a ciclo diurno; trattamento a ciclo continuo, trattamenti ambulatoriali,domiciliari ed extramurali.
									Le visite di accertamento sono finalizzate sia alla valutazione della necessità di "presa in carico" per trattamenti riabilitativi che al "monitoraggio" dei soggetti già dimessi dalle strutture, per una ripuntualizzazione dello stato di "disabilità". Il diurno diagnostico, previsto dalla D.G.R. n. 1046 del 2 maggio 2001, consiste in un insieme coordinato e integrato di procedure diagnostiche e valutative di norma erogabile nell'ambito di permanenza diurna presso il Centro erogatore."Il trattamento a ciclo continuo è l' analogo al ricovero ospedaliero, ma in alcuni casi, specie in età evolutiva, non trattandosi di ricoveri in fase acuta, si ritiene opportuno che i soggetti in degenza rientrino ogni fine settimana in famiglia. Il trattamento a ciclo diurno si configura più come una forma di "ricovero breve" o di "day hospital" prolungato e continuativo nel tempo. Tale modalità è proposta preferenzialmente a strutture che assistono soggetti in età evolutiva, in quanto, ove la situazione di disabilità lo consenta, è preferibile mantenere il più possibile il soggetto in stretto collegamen
				Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, che al di fuori di strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (art. 6 comma 2 L.R. 22/02);	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza del progetto ai parametri di programmazione regionale s.s. e attuativa locale.	Comune in cui ha sede la struttura (art. 7 co. 1 lett. b) L.R. n. 22/02)			I trattamenti ambulatoriali, domiciliari ed extramurali necessitano anch'essi di una presa in carico globale del soggetto, con interventi plurimi e diversificati a seconda del bisogno riabilitativo e con frequenza plurisettimanale. N.B. Requisiti in DD.G.R. n. 1699 e 2225/2001. NB. Di norma l'attività ambulatoriale è compresa nella attività semiresidenziale di un Centro (attività ambulatoriale e semiresidenziale) ;il PRESIDIO svolge attività di degenza e può comprendere attività semiresidenziale e ambulatoriale.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 5	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Ambulatori mono o polispecialistici (DGR 3223/2005) Comprendono tra gli altri :	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e rieducazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (art.5 comma 2 e 6 comma 2 L.R. 22/02);	NO (ai sensi art. 5 L.R. n. 22/02)	Comune	Comune	Giunta regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di soggetti (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (<i>possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità</i>); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture, la cui titolarità può essere riferita anche ad un soggetto diverso dal/dai professionisti sanitari che vi operano, che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia rientranti in un'unica disciplina specialistica (ambulatorio monospécialistico) o nell'ambito di discipline specialistiche diverse (ambulatorio polispecialistico), nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. Sono caratterizzate dalla presenza di tecnologia e/o organizzazione tali da comportare la configurazione autonoma della struttura, prevalente rispetto a quella del o dei sanitari che vi operano, e quindi la necessità di un direttore sanitario responsabile. Ove il raggruppamento nella stessa struttura comprenda altre strutture specialistiche specificamente classificate, queste devono essere autorizzate espressamente, previa verifica della sussistenza dei requisiti specifici previsti.(DGR 3223/2005)
			<p>Ambulatori di radiodiagnostica: strutture che svolgono indagini strumentali a fini diagnostici e/o per migliorare l'indirizzo terapeutico, utilizzando apparecchiature radiologiche e/o risonanza magnetica.</p> <p>Ambulatori di medicina nucleare: strutture che svolgono indagini a fini diagnostici e/o terapeutici utilizzando sorgenti radioattive non sigillate</p> <p>Ambulatori di radioterapia: strutture che erogano prestazioni sanitarie mediante l'impiego di sorgenti radiattive sigillate, non sigillate e di apparecchiature radiogene.</p> <p>Servizi di fisica sanitaria: strutture che svolgono attività specialistiche sanitarie nonché attività di progettazione, controllo e gestione connesse con le applicazioni della fisica, con particolare riguardo all'impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in campo medico.</p> <p>Ambulatori di medicina fisica e riabilitazione (recupero e rieducazione funzionale in genere): strutture che a scopo terapeutico-riabilitativo erogano prestazioni atte a consentire il recupero di funzioni lese, motorie, neurologiche, cardiologiche e di altro tipo anche con impiego di apparecchiature elettromedicali che interagiscono direttamente con i pazienti.</p> <p>Ambulatori chirurgici: strutture organizzate per effettuare le procedure diagnostiche invasive e/o gli interventi chirurgici, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale e/o loco regionale.</p> <p>Ambulatori chirurgici con sala chirurgica: strutture organizzate per effettuare le procedure diagnostiche invasive e/o gli interventi chirurgici, praticabili senza ricovero, i quali comportano la somministrazione di anestesia locale plessica, loco regionale, vari gradi di sedazione, (fino all'ipnosi per la quale deve essere presente in sala l'anestesista) che richiede il coinvolgimento diretto o la presenza, nella struttura, dello specialista in anestesia (le singole prestazioni effettuabili sono individuate specificamente in apposito elenco) Allegato n. 2/A alla classificazione</p> <p>Ambulatori odontoiatrici: strutture nelle quali il medico e/o l'odontoiatra eroga, prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale purché le stesse non implicino attività di anestesia che richieda la presenza nella struttura e il coinvolgimento diretto di specialisti in anestesia. (DGR 3223/2005)</p> <p>Ambulatori di medicina dello sport: strutture che erogano prestazioni sanitarie di medicina dello sport e cardiologia, dirette ad accertare e certificare l'idoneità all'esercizio delle singole pratiche sportive agonistiche.Tali strutture, ottenuta l'autorizzazione all'esercizio, vengono iscritte in apposito albo regionale e classificate in 1° 2° o 3° livello</p> <p>Ambulatori di dialisi: strutture che erogano trattamenti di dialisi ove non necessiti degenza; esse devono agire previo accordo di disponibilità con una struttura di ricovero di riferimento nella disciplina, che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedano il ricovero. Il rilascio dell'autorizzazione deve tenere conto della sussistenza di tale accordo.</p> <p>Ambulatori di procreazione medicalmente assistita: strutture che svolgono attività sanitaria di procreazione assistita. Sono inquadrabili in tre livelli (primo secondo e terzo) distinti per complessità crescenti delle prestazioni erogate, in rapporto alle caratteristiche tecnico-scientifiche delle stesse e delle attrezzature e competenze tecnico-sanitarie necessarie.</p> <p>Ambulatori per la crioconservazione dei gameti maschili: strutture organizzate per la raccolta e crioconservazione (deposito temporaneo e/o prolungato) dei gameti maschili.</p> <p>Ambulatori mobili e trasporto malati: strutture mobili attrezzate ed omologate per l'erogazione di prestazioni di radiodiagnostica e/o di medicina del lavoro nonché per la raccolta del sangue da donatori e per il trasporto programmato di malati.</p>						
B 5.1	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Struttura extraospedaliera di chirurgia ambulatoriale	Stuttura ambulatoriale dotata di sala operatoria, organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabilisenza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista. Le singole prestazioni effettuabili sono individuate specificatamente in apposito elenco. Essa deve garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 successive alla procedura. Inoltre deve agire previa formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento, che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono ricovero.	NO (ai sensi art. 5 L.R. n. 22/02)	Comune	Comune	Giunta regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di soggetti (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (<i>possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità</i>); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Terza tipologia di struttura chirurgica ambulatoriale in aggiunta agli ambulatori chirurgici e agli ambulatori chirurgici con sala operatoria, che si colloca tra quest'ultimo e il day surgery ospedaliero. In detta struttura possono essere effettuate le singole prestazioni individuate specificatamente in apposito elenco (Allegato 2/B alla classificazione)

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)																				
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione		Competenze AU e AC			Descrizione / Note										
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)			AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale											
B 6	SA/502/92	Sanità pubblica (ambulatori)	Comprendono tra gli altri:	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e rieducazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (artt.5 comma 2 e 6 comma 2 L.R. 22/02);	NO (ai sensi art. 5 L.R. n. 22/02)	Comune	Comune	Giunta regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di soggetti (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi												
											1) Ambulatori di vaccinazione Strutture per il servizio vaccinale nei confronti della popolazione									
											2) Ambulatori di profilassi delle malattie infettive Strutture che erogano prestazioni di prevenzione e controllo delle malattie infettive rivolte alla persona									
											3) Ambulatori di medicina Legale Strutture che erogano prestazioni di prevenzione, diagnosi e certificazione medico legale									
											4) Ambulatori di medicina del lavoro Strutture che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione di medicina del lavoro.									
											5) Ambulatori di consulenza dietetico nutrizionale Strutture che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione nutrizionale e/o diagnosi									
											6) Ambulatori per la disassuefazione al fumo di tabacco Strutture che erogano interventi poli specialistici per la disassuefazione al fumo									
											7) Ambulatori per la consulenza viaggiatori internazionali									
											8) Ambulatori di assistenza sanitaria per immigrati extracomunitari									
											N.B.Presso tali strutture può essere effettuato il prelievo di campioni organici, il quale avviene comunque sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di analisi cliniche presso il quale vengono poi effettuate le relative analisi.									
B 7	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Stabilimenti di cure termali	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni sanitarie termali;	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Dirigente Regionale Competente (L.R. 40/89; Dgr 2417/2007)	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi		Strutture che erogano prestazioni di assistenza termale per finalità terapeutiche di patologie specificamente individuate ai sensi di legge, tramite l'utilizzo di acque minerali e termali o loro derivati, le cui proprietà terapeutiche sono state riconosciute ai sensi della L. 833/1978 e D.lg.vo 112/1998;										
B 8	SA/502/92	Sanità animale territoriale	Ambulatorio veterinario	Struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialistici, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Se nell'ambulatorio operano più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico v., occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. Se in detto ambulatorio esercita un singolo medico veterinario della struttura il direttore sanitario coincide con il medesimo.	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune		SI	Strutture che erogano prestazioni di diagnosi e cura delle patologie animali senza ricovero (vedi definizione degli ambulatori specialistici sanitari).										
	SA/502/92	Sanità animale territoriale	Studio veterinario con accesso di animali	Struttura veterinaria con accesso degli animali al suo interno dove il medico veterinario, generico o specialistico, esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di pratica clinica e chirurgica. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialistici, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. nel caso di studio associato con accesso di animali ogni medico veterinario che esercita all'interno della struttura deve essere considerato come singola figura professionale che esercita la professione sanitaria in forma privata e personale.	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune		SI	Strutture che erogano prestazioni di diagnosi e cura delle patologie animali senza ricovero (vedi definizione degli ambulatori specialistici sanitari).										
	SA/502/92	Sanità animale territoriale	Strutture veterinarie mobili	Sono ammesse strutture veterinarie mobili unicamente per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività ad uno o più delle strutture veterinarie di cui alla presente classificazione. Dette strutture devono essere specificamente autorizzate dall'autorità competente unitamente alla struttura veterinaria di riferimento, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente del territorio di insediamento della struttura veterinaria di riferimento. E' vietato l'uso di mezzi mobili attrezzati volti a surrogare le strutture veterinarie.	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune		SI	Strutture che erogano prestazioni di diagnosi e cura delle patologie animali senza ricovero (vedi definizione degli ambulatori specialistici sanitari).										

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B)										
(ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)										
Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
							AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 9/1	SA/502/92	Assistenza Specialistica Ambulatoriale		Studio medico non soggetto ad autorizzazione	Liberi professionisti che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali (escluse quelle di laboratorio e di radiodiagnostica). (Cos'ì modificato con DGR 3223/2005)	NO (ai sensi L.R. 22/02)	NO	NO, ma resta l'obbligo di rimettere all'Ulss di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate (come da facsimile allegato)	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02))	<p>luogo ove il singolo professionista medico (studio singolo) o più professionisti medici associati (studio associato) esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive (ad esclusione di quelle tassativamente contenute nel sotto riportato elenco) né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico.</p> <p>Il singolo professionista, il quale può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato, può condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria) con altri professionisti e/o strutture sanitarie, con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista al suo/suoi collaboratorie/o consulenti e della cui sicurezza e corretto funzionamento lo stesso deve farsi carico.</p> <p>Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilità, esclusivamente i professionisti associati, che possono condividere spazi e servizi comuni, nonché apparecchiature biomedicali e sanitarie. Nell'atto di costituzione dell'associazione professionale</p> <p>il professionista associato individua tra loro stessi, il medico cui è affidata la responsabilità, nei confronti dell'utenza della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie. Ciascun professionista associato può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato.</p> <p>Qualora lo studio medico, nella sua duplice tipologia (singolo o associato), sia collocato in un contesto ambulatoriale, deve autonomamente rimettere all'ULSS di competenza la prevista comunicazione/dichiarazione inerente la tipologia di attività svolta e delle prestazioni erogate.</p> <p>Elenco tassativo prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • medicazione• sutura di ferita superficiale• rimozione di punti di sutura• cateterismo uretrale/vescicale • tamponamento nasale anteriore• fleboclisi• iniezioni endovenose• lavanda gastrica• iniezione di gammaglobuline e vaccinazioni• agopuntura• mesoterapia• iniezioni sottocutanee desensibilizzanti• infiltrazioni peri e intra articolari (esclusa ossigeno-ozono terapia) • prelievi per esami citologici e culturali• rimozione di tappo di cerume• toilette di perionchia suppurata• drenaggio di ascesso sottocutaneo• atti anestesiolgici che non vanno oltre l'anestesia topica o locale.
B 9/2	SA/502/93	Assistenza Specialistica Ambulatoriale		Studio medico soggetto ad autorizzazione			Comune	Comune	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02))	<p>luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano, cioè, metodiche invasive diverse da quelle contenute nella tassativa elencazione di cui al codice B 9/1, e/o comportanti l'esecuzione di atto anestesiolgico che non vada oltre l'anestesia locale.</p> <p>Rientrano nella fattispecie anche gli studi medici che svolgono esclusivamente attività diagnostica strumentale, diretta anche a favore di soggetti terzi erogatori.</p> <p>Il singolo professionista, il quale può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato, può condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria) con altri professionisti e/o strutture sanitarie, con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie, che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista al suo/suoi collaboratorie/o consulenti e della cui sicurezza e corretto funzionamento lo stesso deve farsi carico.</p> <p>Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilità, esclusivamente i professionisti associati, che possono condividere spazi e servizi comuni, nonché apparecchiature biomedicali e sanitarie. Nell'atto di costituzione dell'associazione professionale i professionisti associati individuano tra loro stessi, il medico cui è affidata la responsabilità, nei confronti dell'utenza della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie.</p> <p>I professionisti possono avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato.</p> <p>Lo studio medico , nella sua duplice tipologia, (singolo associato), può essere collocato all'interno di ambulatori o poliambulatori e deve, in tal caso, autonomamente acquisire l'autorizzazione all'esercizio, anche qualora in un contesto di struttura autorizzata.</p>
				Studi medici SONO COMPRESI :						
				Studi professionali medici specialistici . Singolo professionista o professionisti associati che erogano prestazioni medico-chirurgiche						
				Studi odontoiatrici - Singolo professionista o professionisti associati che erogano prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, purchè le stesse non implicino attività di anestesia che richieda il coinvolgimento diretto e la presenza nello studio di specialisti in anestesia.						

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B)
 (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)

Classe e Codice	Ambito	Tipologia		Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note	
B 9/3		Assistenza Specialistica Ambulatoriale	Studi di professioni sanitarie non mediche SONO COMPRESI:	Professionisti sanitari non medici anche associati che esercitano attività propria di ciascun profilo professionale non medico	NO (ai sensi LR 22/02)	NO	NO, ma resta l'obbligo di rimettere all'Ulss di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate (come da facsimile allegato)	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02)	Professionisti anche associati dello stesso profilo professionale, che esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, senza l'impiego di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la sicurezza dei pazienti.
						Comune	Comune	SI (una volta definiti i requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti (art.18 co.2 L.R. 22/02)	Professionisti anche associati, dello stesso profilo professionale, che esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, con l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la sicurezza dei pazienti.
			Infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche ecc...						
B 10	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Laboratori di analisi cliniche	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (artt.5 comma 2 e 6 comma 2);	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato al laboratorio di analisi (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture che effettuano indagini su materiali organici umani dirette a fornire risultati analitici, con o senza commenti interpretativi, a scopo preventivo, diagnostico, di monitoraggio della terapia e del decorso della malattia ed a fini di ricerca nonché per la medicina del lavoro. Si distinguono in laboratori generali di base, specializzati, generali con sezioni di specialità.
B 11	SA/502/92	Assistenza specialistica ambulatoriale	Punti di prelievo	Sezioni staccate dei laboratori di analisi cliniche.	SI	Comune	Comune		Strutture organizzativamente e funzionalmente collegate ai laboratori di analisi cliniche, ove si effettuano esclusivamente la raccolta e/o i prelievi di materiale organico, che verranno analizzati presso la struttura di afferenza; la gestione ed organizzazione ricadono quindi sotto la responsabilità del direttore del laboratorio analisi. Il rilascio dell'autorizzazione, viene effettuata quindi in capo al laboratorio di riferimento ed è subordinato alla sussistenza di effettive necessità assistenziali sulla base di criteri individuati dalla Giunta Regionale.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE (B) (ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
B 12	SA/502/92	Sanità pubblica	Laboratori di analisi	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (artt.5 comma 2 e 6 comma 2) per il controllo di matrici diverse.	Parere obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente sulla rispondenza alla Programmazione regionale art.3. Comma 3 -LR 22/02	Comune	Comune	Giunta Regionale L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture che eseguono indagini diagnostiche su liquidi e/o materiali biologici animali e non
B 13	SA/502/92	Sanità pubblica	Laboratorio veterinario di analisi (comprensivi di quelli dell' IZS)	Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che eseguono indagini diagnostiche su liquidi e/o materiali biologici animali.	NO (ai sensi LR 22/02)	Comune	Comune	Giunta regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di soggetti (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio dei relativi referti. Nel laboratorio non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Il Direttore sanitario di detta struttura è un veterinario.

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO									
DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia			Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
		Area Funzionale	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)		AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
C	SS / 502/92	Assistenza Anziani con Sezione interna a Struttura RESIDENZIALE	HOSPICE Extraospedaliero (per malati terminali)	<p>Strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali; che erogano prestazioni extraospedaliere (art. 7 comma 1/-2 a)</p> <p>Restanti Strutture pubbliche , di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo,ivi compreso i centri er tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)</p>	SI art.7. Comma 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n. 27/03	Dirigente regionale competente (art. 4 co. 1 L.R. n. 22/02)	<p>Giunta Regionale. L'accreditamento istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16):</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditanda ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi. 	Struttura/Sezione (modulo 10 - 20 posti letto) funzionalmente autonoma per pazienti con prognosi infausta a breve scadenza cui somministrare trattamenti palliativi. DISCIPLINATO O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR n° 2227/2002 Allegato 5 AREA PAZIENTI TERMINALI

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE EXTRAOSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO DI CARATTERE INTENSIVO OD ESTENSIVO (C)									
Classe e Codice	Ambito	Tipologia	Servizio	Natura istituzionale come da LR 22/02, (Capo, 1°, 2° e 3°)	Valutazione della rispondenza alla programmazione	Competenze AU e AC			Descrizione / Note
						AU Realizzazione	AU Esercizio	ACC Istituzionale	
C	SS / 502/92	Assistenza Salute mentale con Struttura semi RESIDENZIALE	CD Centro Diurno	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Programmazione regionale art.7. Ca 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R.27/03 (art. 7 co.1 a) L.R. n. 22/02)	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale (SEMIRESIDENZIALE) per trattamenti Terapeutici/Riabilitativi occupazionali e di gruppo della malattia mentale (normalmente ubicato in CSM o CeSaM) DISCIPLINATO O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227/2002 Allegato 5 AREA SALUTE MENTALE Lett. b).
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)					
C	SS / 502/92	Assistenza Salute mentale con Strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale	C.T.R.P. (Comunità Terapeutica Residenziale Protetta)	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Programmazione regionale art.7. Ca 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. 27/03 (art. 7 co.1 a) L.R. n. 22/02)	Dirigente regionale competente (art. 8 co. 1) L.R. n. 22/02)	Giunta Regionale L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16 comma 1) : - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Strutture territoriali specialistiche residenziali con assistenza continuativa/die per trattamenti terapeutici/Riabilitativi prolungati e personalizzati della malattia mentale . DISCIPLINATO O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227/2002 Allegato 5 AREA SALUTE MENTALE Lett. c).
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)					
C	SS / 502/92	Assistenza Salute mentale con Struttura semi RESIDENZIALE	DHT Day Hospital Territoriale	Strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende della stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzate con finanziamenti anche parziali che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)	Programmazione regionale art.7. Ca 2 LR 22/02	Regione in conformità con art. 25 -L.R. n.27/03 (art. 7 co. 1 a) L.R. n. 22/02)	Dirigente regionale competente	Giunta Regionale L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato a questo tipo di strutture (art. 15), subordinatamente alla sussistenza di (art. 16): - possesso dell'autorizzazione all'esercizio; - coerenza alle scelte della programmazione; - rispondenza della struttura accreditata ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art.18 (possesso del sistema di gestione, valutazione e miglioramento della qualità); - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi	Struttura territoriale specialistica (SEMIRESIDENZIALE) per trattamenti farmacologici e psicoterapeutici della malattia mentale (normalmente ubicato in CSM) DISCIPLINATO E/O DALLA 502/92 E/O DAL DPCM SUI LEA E/O PRESTAZIONI CLASSIFICATE NEI LA/DGR 2227/2002 Allegato 5 AREA SALUTE MENTALE Lett. b.
				Restanti Strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, ivi compreso i centri per tossicodipendenti e malati AIDS (art.7 ca. 1)					

Allegato 2/A alla Classificazione

Elenco delle prestazioni che possono essere effettuate negli ambulatori con sala chirurgica (da questo elenco sono state eliminate le prestazioni trasferite alla struttura extraospedaliera di chirurgia in esecuzione del punto 3 DGR 549 DEL 04/03/2005)

INTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO	
396	Denervazione percutanea della faccetta articolare
42	Demolizione di nervi cranici o periferici
	<i>crioanalgesia; iniezione di agenti neurolitici; radiofrequenza</i>

INTERVENTI SULL'OCCHIO

823	Asportazione di lesione estesa della palpebra non a tutto spessore
837	Riduzione di sovraccorrezione di blefaroptosi
1032	Demolizione di lesione della congiuntiva
1159	Altra riparazione della cornea
1175	Cheratotomia radiale

INTERVENTI SULL'ORECCHIO	
1821	Asportazione di seno o cisti preauricolare
1831	Asportazione radicale di lesione dell'orecchio esterno

INTERVENTI SU NASO, BOCCA E FARINGE, POLMONE

2130	Asportazione o demolizione di lesione del naso, SAI]
2131	Asportazione o demolizione locale di lesione intranasale
2191	Lisi di aderenze del naso
2502	Biopsia a cielo aperto della lingua
3172	Chiusura di tracheostomia
3195	Fistolizzazione tracheoesofagea
3201	Asportazione endoscopica di lesione o tessuto dei bronchi
3326	Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del polmone

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

3809	Incisione di vene dell'arto inferiore
3821	Biopsia di vasi sanguigni
3869	Altra esportazione di vena dell'arto inferiore (flebectomia)
3927	Arteriovenostomia per dialisi renale
3943	Rimozione di anastomosi artero-venosa per dialisi renale

INTERVENTI SUL SISTEMA LINFATICO

4021	Asportazione di linfonodi cervicali profondi per biopsia (esame istologico)
4023	Asportazione di linfonodi ascellari (esame istologico)
4024	Asportazione di linfonodi inguinali (esame istologico)
4029	Asportazione semplice di altre strutture linfatiche

INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE

4233	Asportazione o demolizione endoscopica di lesione o tessuto esofageo
4292	Dilatazione dell'esofago
4311	Gastrostomia percutanea endoscopica [PEG]
4341	Asportaz. o demoliz endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco
4542	Polipectomia endoscopica dell'intestino crasso
4543	Asportazione endoscopica di lesione o tessuto dell'intestino crasso
4833	Demolizione di lesione o tessuto del retto mediante laser
4901	Incisione di ascesso perianale
4951	Sfinterotomia anale laterale sinistra
4952	Sfinterotomia anale laterale posteriore
4959	Altra sfinterotomia anale (divisione di sfintere SAI)
4972	Cerchiaggio anale
5491	Drenaggio percutaneo addominale (paracentesi evacuativa)

INTERVENTI SULL'APPARATO URINARIO

5593	Sostituzione di drenaggio nefrostomico
5717	Cistostomia percutanea sovrapubica (cistostomia chiusa)
5732	Cistoscopia transuretrale
5733	Cistoscopia (transuretrale) con biopsia
6491	Plastiche di slittamento del prepuzio

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

6739	Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto della cervice
6812	Isteroscopia
6816	Biopsia dell'utero isteroscopica)
6829	Altra asportazione o demolizione di lesione o tessuto dell'utero isteroscopica
7033	Asportazione o demolizione di lesione della vagina
7109	Altra incisione della vulva e del perineo
7123	Marsupializzazione di cisti della ghiandola del Bartolino
7124	Asportazione o demolizione di cisti della ghiandola del Bartolino
713	Altra asportazione o demolizione locale della vulva e del perineo
7569	Riparazione di altra lacerazione ostetrica recente
6511	Agoaspirazione ecoguidata dei follicoli

INTERVENTI SULL'APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO

774	Biopsia ossea
7751	Escissione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metatarso
7752	Escissione di borsite con correzione dei tessuti molli ed artrodesi
7756	Riparazione di dito a martello
7757	Riparazione di dito ad artiglio
776	Asportazione di lesione ossea
7864	Rimozione di mezzi di fissazione interna da carpo e metacarpo
7868	Rimozione di mezzi di fissazione interna da tarso e metatarso
7933	Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo con fissazione interna
7934	Riduzione aperta di frattura delle falangi della mano, con fissazione interna
7937	Riduzione aperta di frattura del tarso e metatarso con fissazione interna
7938	Riduzione aperta di frattura delle falangi del piede, con fissazione interna
8022	Artroscopia del gomito interventistica
8023	Artroscopia del polso interventistica
8027	Artroscopia della caviglia interventistica
8212	Fasciotomia della mano
8221	Asportazione di lesione della fascia tendinea della mano

INTERVENTI SULL'APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO	
8229	Escissione di altre lesioni dei tessuti molli della mano
8231	Borsectomia della mano
8232	Asportazione dei tendini della mano per innesto
8233	Altra tendinectomia della mano
8235	Altra fascectomia della mano
824	Sutura di muscoli, tendini e fasce della mano
8321	Biopsia muscolare
8331	Asportazione di lesione delle fasce tendinee
8332	Asportazione di lesione dei muscoli
8339	Asportazione di lesione di altri tessuti molli

INTERVENTI SUI TEGUMENTI	
8512	Biopsia a cielo aperto della mammella
8606	Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile
8607	Inserzione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile
8621	Asportazione di cisti o seno pilonidale
863*	Altra asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo
864*	Asportazione radicale di lesione della cute

Allegato 2/B alla Classificazione

Elenco delle prestazioni che possono essere effettuate nelle strutture extraospedaliere di chirurgia

INTERVENTI SUL SISTEMA NERVOSO	
0390	Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative
0443	Liberazione del tunnel carpale
0444	Liberazione del tunnel tarsale

INTERVENTI SULL'OCCHIO	
1319	Altra estrazione intracapsulare el cristallino
132	Estrazione extracapsulare della cataratta con estrazione lineare
133	Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di irrigazione) (aspirazione di cataratta traumatica)
1341	Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta
1370	Inserzione di cristallino artificiale, SAI
1371	Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di cataratta, eseguiti in contemporanea
1372	Impianto secondario di cristallino artificiale

INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

3809	Incisione di vene dell'arto inferiore
3821	Biopsia di vasi sanguigni
3849	Resezione di vene dell'arto inferiore con sostituzione
3859	Legatura e stripping di vene varicose dell'arto inferiore
3869	Altra asportazione di vena dell'arto inferiore (flebectomia) (erogabile anche in ambulatorio con sala chirurgica)

INTERVENTI SULL'APPARATO DIGERENTE

5321	Riparazione mono laterale di ernia crurale con protesi
5329	Altra erniorrafia crurale monolaterale
534	Riparazione di ernia ombellicale
5341	Riparazione di ernia ombellicale con protesi
5349	Altra erniorrafia ombellicale

INTERVENTI SUGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI E MASCHILI

6212	Bipsia a cielo aperto del testicolo
6513	Biopsia laporoscopica dell'ovaio
6514	Altra procedura laporoscopica dell'ovaio
6699	Trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o emb rioni (TET) per via laporoscopica
672	Conizzazione della cervice

Prestazioni non rientranti nei LEA
Blefaroplastica superiore
Blefaroplastica inferiore
Inserimento protesi peniena
Nesbit
Mastoplastica riduttiva mono e bilaterale
Correzione di asimmetria mammaria
Dermolipectomia arti superiori
Dermolipectomia fianchi
Addominoplastica (purché in soggetti ASA 1 non sottopeso)
Lipoaspirazione (purché non eccedente il 20% della superficie corporea totale e il 3% del peso corporeo)
Inserimento di protesi sottocutanee (mento, zigomi, matiche, polpacci
Autoinnesto di tessuto adiposo o autologo(lipolifting)
Mastoplastica additiva protesica mono e bilaterale
